

Tabella di raffronto della proposta di modifica dell'art. 38 comma 3 del REGOLAMENTO TARI

| | |
|--|--|
| <p>articolo 38 “<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>”:</p> <p>3. <i>Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Qualora non vengano fissate nella delibera di approvazione delle tariffe le rate sono fissate in due con scadenza 30 maggio e 30 novembre.</i></p> <p>4. <i>Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.</i></p> | <p>articolo 38 “<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>”:</p> <p>3. <i>Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Qualora non vengano fissate nella delibera di approvazione delle tariffe, le rate determinate in misura complessivamente pari all'80 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente sono fissate in quattro con scadenza 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il conguaglio pari al 20 % del totale del tributo dovuto scade il 30 dicembre.</i></p> <p>4. <i>Il pagamento degli importi dovuti pari all'80 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.</i></p> |
|--|--|